



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Disposizioni della Banca d'Italia in materia di rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (IRRBB)

Consultazione pubblica avviata il 14.05.2024

Tavola di resoconto alla consultazione

Giugno 2024

PREMESSA

La presente tavola di resoconto illustra le principali valutazioni e scelte compiute, ad esito della consultazione pubblica, relativamente alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (di seguito "Disposizioni").

Nella tavola di resoconto si fornisce risposta alle osservazioni e alle richieste di chiarimento, mentre non si dà riscontro a osservazioni di carattere meramente formale o che non hanno attinenza con l'oggetto del documento di consultazione.

La consultazione si è chiusa il 4 giugno 2024. Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di:

- ABI – Associazione Bancaria Italiana.

Legenda

Disposizioni	Disposizioni in materia di rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (IRRBB), Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 aprile 2013
Allegati tecnici	Allegati C e C-bis della Parte Prima, Titolo III, Capitolo I della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 aprile 2013
GL EBA (Orientamenti)	Orientamenti emanati dall'Autorità Bancaria Europea sulla base dell'articolo 84, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE che specificano i criteri per l'identificazione, la valutazione, la gestione e l'attenuazione del rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse nonché per la valutazione e il monitoraggio del rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi, su attività diverse dalla negoziazione (<i>non-trading book activities</i>) degli enti (ABE/GL/2022/14)

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SÌ, NO, IN PARTE) /CHIARIMENTI A LATO)	MOTIVAZIONI
Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 2, nota 12	Si chiede se anche le banche di classe ICAAP 3 possano implementare affinamenti agli Allegati tecnici. Si osserva che la nota 12 della parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 2 delle Disposizioni sembrerebbe indurre un'interpretazione restrittiva, limitando la possibilità di implementazione degli Allegati tecnici con affinamenti alle sole banche di classe ICAAP 1 e 2.	Chiarimenti a lato	<p>Si conferma che le banche di classe ICAAP 3 possono utilizzare gli Allegati tecnici anche introducendo affinamenti. Gli Allegati tecnici delle Disposizioni forniscono un riferimento metodologico per le banche meno complesse per supportarle nella modellizzazione. Resta fermo, tuttavia, che la scelta del sistema di misurazione da implementare nel caso specifico sia guidata, indipendentemente dalle dimensioni, dalla complessità e dal modello di business e debba essere in grado di cogliere pienamente la sensibilità al rischio di tasso di interesse.</p> <p>In questo contesto, è ammesso che le banche di classe ICAAP 3 implementino gli Allegati tecnici con affinamenti, che dovranno essere valutati dalla banca tenuto conto delle indicazioni contenute negli Orientamenti EBA recepite nelle Disposizioni (sottosezione 4.3 e Allegato II in ABE/GL/2022/14, ai quali rinviano espressamente le Disposizioni, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 2).</p> <p>Come esplicitato nella nota 12 citata dal rispondente, per le banche di classe ICAAP 1 e 2 si presume una maggiore complessità; pertanto tali banche sono esortate a valutare l'opportunità di affinare le ipotesi semplificate degli Allegati tecnici. Anche in tal caso, tuttavia, la valutazione del livello di sofisticazione del sistema di misurazione da implementare (inclusa la possibilità di implementare gli Allegati tecnici senza ulteriori affinamenti) sarà condotta dalla banca tenuto conto della complessità del modello di business.</p>
Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegato C	Si chiede di chiarire il riferimento al <i>net present value</i> contenuto nella nota 5 dell'Allegato C, in particolare si chiede conferma che non sia richiesto l'utilizzo del <i>net present value</i> , ai fini della classificazione per fasce temporali, qualora si adotti la soluzione basata su flussi di cassa.	Sì in parte	Si conferma che ai fini della classificazione per fasce temporali, si dovrà privilegiare l'utilizzo di flussi di cassa contrattuali delle attività e passività sensibili al tasso di interesse, ma è ammesso anche l'utilizzo del <i>net present value</i> (NPV). In tal caso, come specificato nella nota 5 dell'Allegato tecnico, le banche devono fornire adeguata informativa nell'ICAAP sulle curve di riferimento utilizzate nell'attualizzazione dei flussi. Per maggiore chiarezza, la parte della nota 5 riferita al calcolo del NPV è stata confermata nel contenuto ma il riferimento è stato spostato nella parte del testo delle Disposizioni in cui viene indicato che l'utilizzo del <i>net present value</i> è ammesso.